



B203511

Roma

SAPIENS A.s.a.
Via G. Zanardelli, 26
00186 - ROMA
Fax 06.5924639
06.68806693

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE
Dipartimento per le politiche di gestione,
promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali
Ufficio per le relazioni sindacali, affari generali, gare e acquisti
Via della Mercede, 96 00187 Roma

N. _____

Risposta al Foglio del _____

N. _____

OGGETTO Lettera d'ordine per il servizio di gestione del micronido della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ubicato al piano terra della sede di Via della Mercede 96 – Roma per l'anno educativo 2013-14
NUMERO CIG: 5300790E46.

In riferimento alla Vostra offerta del 26 agosto 2013, prot DiPRUS 0045083 del 27 agosto 2013, che è parte integrante della presente lettera di ordinazione, si invita codesta Società a voler fornire il servizio di gestione del nido aziendale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come di seguito specificato.

Oggetto del servizio: gestione dell'asilo nido aziendale (d'ora innanzi "micronido") della Presidenza del Consiglio dei ministri (d'ora innanzi "Amministrazione"), ubicato al piano terra della sede di Via della Mercede 96 – Roma, denominato "Cip e Ciop", da parte della società SAPIENS A.s.a. (d'ora innanzi "Società") nel rispetto delle norme di cui alla L.R. Lazio n. 59 del 16 giugno 1980, alla vigente normativa di riferimento in materia di asilo nido, assistenza e sanità, nonché alle norme di cui al Decreto del Segretario Generale del 22 giugno 2011 e s.m.i., sulla disciplina della gestione e funzionamento del Micronido della PCM.

Normativa di riferimento: La presente fornitura è disciplinata:

dal R.D. n. 2440 del 1923 e dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 1924 e successive modifiche e integrazioni;

dalla L. 400/1988 e s.m.i. recante la disciplina dell'attività di governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

dalla L. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo;

dal D.Lgs. 303/1999 e s.m.i., recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. sulla trattazione dei dati personali e sensibili;

dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. -Codice degli appalti e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti

dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

dalla L. 136/2010 e s.m.i.;

dalle disposizioni stabilite dal Codice Civile;

dalla L.R. Lazio n. 59 del 16 giugno 1980 e s.m.i., recante le "norme sugli asili-nido";

dal DPCM 22 novembre 2010 “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

Decreto del Segretario Generale del 22 giugno 2011 e s.m.i., sulla “Disciplina della gestione e funzionamento del Micronido”

dalle condizioni dettate dalla Vs offerta e dalla presente lettera d’ordine.

Controllo dell’adempimento contrattuale: L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllo, indirizzo e verifica dell’attività svolta dalla società. A tal fine effettuerà, tramite un funzionario preposto come “Responsabile del micronido”, i necessari controlli in ordine al raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il servizio ed al rispetto del presente contratto.

Durata del servizio: la Società dovrà gestire il micronido dal giorno 02 settembre 2013 fino al giorno 31 luglio 2014, per un totale di undici mesi, corrispondenti all’anno educativo 2013-14.

Orario del servizio: Il micronido sarà attivo tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00. Il servizio non sarà erogato il sabato, la domenica e nelle festività civili e religiose infrasettimanali.

Corrispettivo: Per il servizio di gestione del micronido, l’Amministrazione riconoscerà alla Società l’importo mensile di euro 9.980,78, per un importo complessivo di undici mesi pari a euro 109.788,58 (centonovemilasettecentottantotto/58). Ai sensi dell’art. 10 n. 21 del D.P.R. 633/1972, le prestazioni per gli asili non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.

Destinatari del servizio: Sono iscritti al micronido “Cip e Ciop” per l’anno educativo 2013-14, n. 12 bambini di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi. Il micronido è comunque idoneo ad ospitare fino a 15 bambini.

Eventuale aumento della fornitura oggetto del servizio: Ai sensi della vigente normativa, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento della fornitura oggetto del servizio, la società è assoggettata alle variazioni, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto (c.d. quinto d’obbligo).

Tipologia del servizio: La Società è tenuta a gestire il progetto educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa di settore. La Società dovrà comunque provvedere alla:

- pulizia e manutenzione delle attrezzature e degli arredi e materiali utilizzati per l’esecuzione del servizio di gestione del Micronido e fornite dalla PCM;
- fornitura di abiti da lavoro per gli educatori, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio, e Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal decreto legislativo n. 81/2008.;
- garantire lo smaltimento differenziato dei rifiuti secondo la normativa vigente del Comune di Roma.

Figure professionali preposte al servizio: La Società è tenuta a garantire la presenza delle seguenti figure professionali: n. 2 Educatrici in servizio dalle ore 8,00 alle ore 13,30; n. 2 Educatrici in servizio dalle ore 13,30 alle ore 19,00; n. 1 Ausiliaria in servizio dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Una Educatrice dovrà avere anche il compito di Coordinatore. La Società, con riferimento alle suddette figure professionali, si obbliga ad impiegare esclusivamente personale educativo in possesso dei titoli di studio prescritti dalla normativa regionale e comunale di riferimento, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell’assistenza ai bambini, nonché, in caso di assenza del personale educativo, a provvedere alla sostituzione immediata con personale idoneo.

Medico pediatra: La Società è tenuta a garantire, per 2 giorni al mese, la presenza, presso il micronido, di un medico specializzato in pediatria. Il corrispettivo, non compreso in quello per la

gestione del micronido, è pari ad euro 400,00 + iva di legge o r.a., per un totale complessivo per undici mesi pari a euro 4.400,00 + iva di legge o r.a.

Locali ed attrezzature: La PCM mette a disposizione in comodato d'uso gratuito, per l'intera durata del contratto, i locali del Micronido ubicati in Roma - via della Mercede n. 96, con gli arredi necessari per l'effettuazione del servizio, nello stato in cui si trovano al momento della consegna. Gli oneri per il consumo di gas, luce, acqua, per il servizio di pulizia dei locali, nonché di sanificazione e derattizzazione, per la manutenzione degli impianti tecnologici e per il servizio di lavanderia, sono a carico della PCM.

Garanzia fideiussoria: Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., la società, in qualità di esecutore del contratto, è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di possesso della certificazione di qualità – da documentare – detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50%. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi del comma 4 del citato art. 113, la decadenza dell'affidamento. La garanzia fideiussoria prestata, su richiesta scritta della Società, sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione dell'impegno contrattuale.

Polizza assicurativa: La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Società, quanto della Amministrazione, e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Sono compresi nei danni anche quelli derivanti ad utenti e terzi dall'eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inidonee.

La Società si obbliga, pertanto, a stipulare, con una primaria Compagnia nazionale, una apposita polizza assicurativa che assicuri per tutta la durata del contratto stesso la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto.

La Società dovrà pertanto provvedere alla copertura assicurativa:

- a favore di tutte le figure professionali impiegate;
- a favore di tutti i bambini ospiti del Micronido, sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate;
- a favore di tutti i terzi, compresi i genitori/accompagnatori, il personale comunque in servizio presso l'Amministrazione contraente e anche gli estranei all'Amministrazione contraente.
- a favore dei beni della PCM

La Società, in caso di danni ai beni della PCM concessi in comodato d'uso gratuito, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l'Amministrazione addebitando alla Società l'intero importo.

Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dai beni della PCM concessi in comodato d'uso gratuito, resteranno a carico della società aggiudicataria qualora la stessa non abbia provveduto a dare una preventiva comunicazione scritta dell'eventuale pericolo.

La polizza dovrà avere un massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00 per ogni sinistro, con i limiti di € 2.000.000,00 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali, e di € 500.000,00 per danneggiamenti o distruzioni totali o parziali di beni, senza limitazioni di numero.

Resta ferma l'intera responsabilità della Società anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati di cui sopra.

Qualora la Società fosse già provvista di un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia nazionale, sarà comunque onere della Società medesima adeguare la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile, secondo le prescrizioni di cui al presente punto. In deroga di quanto previsto all'art. 1901 del Codice Civile, la polizza deve prevedere il

differimento dei termini di mora per il pagamento del premio per 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza.

Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola di tassatività: Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, concernente il "*Piano straordinario contro le mafie, onché elega al Governo in materia di normativa antimafia*", la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. La Società dovrà pertanto comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari (e/o postali) dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio di che trattasi, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Numero CIG: Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (numero CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici è il seguente: **5300790E46**.

Modalità di pagamento e fatturazione: Il pagamento del corrispettivo per il servizio reso sarà effettuato dietro presentazione di fattura mensile. La presenza del medico pediatra sarà fatturata a parte. Le parti pattuiscono espressamente che, in relazione alla specifica natura ed oggetto delle prestazioni dedotte in contratto, il pagamento avvenga, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, entro 60 giorni dalla data di ricezione presso l'Amministrazione delle fatture relative a ciascuna prestazione previa dichiarazione di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione, con le forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente per la Pubblica Amministrazione. Le fatture dovranno riportare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, il numero CIG e dovranno essere inviate a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Dipartimento per le Politiche di Gestione, Promozione e Sviluppo delle Risorse Umane e Strumentali - Via della Mercede, 96 - 00187 Roma – codice fiscale 80188230587.

Rilievi e Penalità: I rilievi sono azioni di avvertimento, da parte della Stazione appaltante, conseguenti alla inosservanza delle disposizioni previste nelle clausole contrattuali.

Consistono in comunicazioni formali alla società che non prevedono di per sé l'applicazione di penalità, ma costituiscono mero avvertimento sugli aspetti critici del servizio in esame e solo se reiterati danno luogo a penalità. I rilievi sono formulati dal funzionario preposto dall'Amministrazione precedente e sono formalizzati attraverso una lettera di comunicazione circa le criticità riscontrate.

Le penalità attengono alle inadempienze della società durante l'attivazione e l'esecuzione delle prestazioni contrattuali pattuite e verranno comunicate formalmente alla società con le stesse modalità previste per i rilievi. Alla società verrà concesso un termine di cinque giorni lavorativi per poter produrre le controdeduzioni, trascorso inutilmente il quale, od ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione provvederà all'applicazione delle penalità.

La Società riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità: nel caso di mancata esecuzione del servizio, per causa non dipendente da forza maggiore, una penalità del 1% dell'importo della fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al massimo del 10%. Al superamento del limite del 10%, l'Amministrazione ha anche il diritto di risolvere il contratto e di eseguire la procedura in danno. Gli importi delle penalità che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra citati verranno addebitati tramite emissione, da parte della Società, di una nota di credito a storno parziale della fattura.

Recesso: Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art.134 del Codice degli Appalti, l'Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.

Risoluzione del contratto: L'Amministrazione si riserva ampia ed insindacabile facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora la società aggiudicataria si renda inadempiente ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del c.c., anche ad uno solo degli obblighi contrattuali.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., la società si impegna, pena la risoluzione del contratto, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza dell'impegno contrattuale, notizie e fatti relativi all'attività dell'Amministrazione di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni di cui trattasi, ed a non eseguire e a non consentire che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole.

Il contratto dovrà considerarsi risolto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Nei casi di risoluzione del contratto disposto dall'Amministrazione, viene adottata la procedura prevista dall' art. 135 e seguenti del Codice degli appalti pubblici.

Ai sensi dell'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, in caso di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione potrà trattenere la garanzia fideiussoria costituita dalla Società.

Esecuzione della procedura in danno: In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, l'Amministrazione si riserva inoltre di richiedere, ex art. 1223 c.c., il risarcimento dell'eventuale danno per l'inadempimento da parte della società.

Cessioni e trasformazioni d'Azienda, cessione del contratto e cessione del credito: Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, nonché le cessione di crediti derivanti dal contratto e la cessione del contratto medesimo, sono sottoposte alla disciplina di cui agli artt.116, 117 e 118 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.

Controversie e foro competente: Avverso le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'appalto in oggetto, afferenti la sfera degli interessi legittimi e/o dei diritti soggettivi, è competente esclusivamente il Foro di Roma. L'eventuale ricorso giurisdizionale dovrà essere presentato innanzi al TAR Lazio-Roma, secondo termini e modalità di cui all'art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i

Rinvio: Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'ordine si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Accettazione: La presente viene anticipata tramite fax e inviata in duplice originale tramite posta. La Società dovrà fare pervenire la propria accettazione al Dipartimento per le Politiche di Gestione, Promozione e Sviluppo delle Risorse Umane e Strumentali, per le vie ordinarie, o anche via fax al n. 06.6779.4676, entro il termine di cinque giorni lavorativi, decorrente dalla data dell'anticipazione via fax, datata e controfirmata per accettazione da parte del legale rappresentante di codesta Società.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
Cons. Maria CONTENTO



La Società accusa ricevuta della presente ordinazione
e dichiara di accettarla alle condizioni sopra esposte.
(data, timbro e firma leggibile del legale rappresentante)

